

CONCESSIONE D'USO

L'anno duemilaundici, il giorno _____ del mese di _____, in Napoli, nella sede della Regione Campania, alla via Metastasio 25 – Napoli sono presenti:

1) la REGIONE CAMPANIA – C.F. 80011990639, con sede legale in Napoli alla Via S. Lucia n.81, nella persona del Coordinatore dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio _____, nato a _____ il _____, c.f. _____, domiciliato per la carica in Napoli alla via Pietro Metastasio n.25/29, abilitato a sottoscrivere il presente atto in virtù di delega contenuta nella delibera di Giunta Regionale n. _____ del _____ (Concedente);

2) Il Comune di Pomigliano d'Arco (NA) - C.F. 80103690634, nella persona del dott. _____ nato a _____ il _____, C.F.: _____, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita In Pomigliano d'Arco in Piazza Municipio n.1 - CAP 80038, abilitato a sottoscrivere il presente atto in virtù di delega n. _____ del _____ (concessionario);

PREMESSO CHE:

- nell'ambito del proprio patrimonio demaniale, la Regione Campania annovera il complesso sportivo denominato "Stadio Ugo Gobbato" sito in Pomigliano d'Arco in via Ravenna, censito in catasto Terreni al foglio 2 part. 70/a, pervenuto alla Regione Campania con D. Lgs n.422/97 in esecuzione della Legge n.59/97 e s.m.i. che subentrava come proprietaria alla gestione Governativa della Circumvesuviana;
- L'immobile in questione, già anteriormente al trasferimento alla Regione ed anche successivamente, è sempre stato gestito dal Comune di Pomigliano d'Arco rappresentando per il Comune una delle maggiori realtà polisportive;
- Che il Comune di Pomigliano d'Arco con nota prot. n. 21453 del 24.11.2010, faceva richiesta alla Regione Campania, di concessione in uso dello "Stadio Ugo Gobbato";
- Che l'immobile richiesto in concessione dal Comune di Pomigliano d'Arco è nella disponibilità dello stesso fin dall'esproprio per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Circumvesuviana Pomigliano – San Vitaliano;

TANTO PREMESSO

Tra le costituite parti, con il presente atto valido a tutti gli effetti di legge, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 La Regione Campania concede in uso lo stadio Ugo Gobbato sito in Pomigliano d'Arco in via Ravenna – Catasto Terreni foglio 2 p.lla 70/a pervenuto alla Regione Campania con D.Lgs n.422/97 in esecuzione della Legge n.59/97 e s.m.i. che subentrava come proprietaria alla gestione Governativa della Circumvesuviana;.

Art. 3 Il Comune di Pomigliano d'Arco accetta l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova così come risultante dallo stato di consistenza redatto dalle parti ed allegato al presente atto.

Art. 4 Il concessionario si impegna ad adibire il complesso di che trattasi in linea principale ad attività sportive e attività socio-culturali;

Art. 5 Il canone annuo di concessione è fissato in € 2.676,50 (duemilaseicentoseventasei/50) determinato dalla Commissione per la determinazione del valore commerciale dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili della Regione Campania, nella seduta del 15.2.2011 applicando il canone ricognitorio sulla base di quello di mercato;

Art. 6 Il canone annuo dovrà essere pagato in un'unica soluzione alla data della sottoscrizione del contratto di concessione mediante versamento su conto corrente bancario intestato a Regione Campania – Fitti e Concessioni – Servizio tesoreria Sanpaolo Banco di Napoli – Via Forno Vecchio n.36 – 80134 Napoli – IBAN IT40 1010 1003 5930 0004 0000 005 BIC IBSPITNA oppure mediante versamento sul conto corrente postale n.21965181 intestato a Regione Campania – fitti e concessioni – Servizio Demanio – codice 1001, cap. 2000 delle entrate e per gli anni successivi alla stessa data, stabilendo che sarà cura del concessionario trasmettere al Servizio demanio del Settore Demanio e Patrimonio copia del bollettino che attesti l'avvenuto pagamento;

Art. 7 **Un diverso utilizzo dell'immobile o la concessione in godimento ad altri soggetti**, ad esclusione delle Federazioni Sportive affiliate al CONI, **determinerà la risoluzione del presente contratto e l'immediata restituzione dell'immobile alla Regione Campania, oltre al risarcimento degli eventuali danni, per qualsiasi causa imputabili al comportamento del concessionario.**

Art. 8 Il concessionario assume a suo rischio, cura e spese tutti gli adattamenti che le competenti autorità pubbliche dovessero richiedere in relazione alla destinazione dell'immobile.

Art. 9 Resta ad esclusivo rischio del concessionario l'eventuale rifiuto o revoca di autorizzazioni o permessi da parte delle cennate Autorità per qualsiasi motivo connesso all'uso dell'immobile ed alle attività istituzionali del concessionario.

Art. 10 Il concessionario si assume l'onere, a propria cura e spese, di effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riattamento ed adeguamento dell'immobile alla normativa vigente, nonché degli oneri relativi alle utenze per l'uso ed il funzionamento dell'immobile, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità. Qualora il complesso immobiliare fosse bisognoso di interventi di manutenzione straordinaria si procederà all'inibizione all'uso di quella parte interessata da tali interventi.

Art. 11 La Regione Campania resta espressamente esonerata da ogni responsabilità di qualunque natura o genere, per danni connessi all'uso ed alla gestione dell'immobile.

Art. 12 La durata è fissata in 19 (diciannove) anni decorrente dalla data della sottoscrizione del presente contratto;

Art. 13 La Regione Campania può accedere nei locali e nelle aree concesse in uso con il proprio personale o con personale appositamente delegato, per ogni accertamento, verifica ed intervento necessario per garantire la sicurezza.

La Regione Campania può altresì, previo accordo con il concessionario, occupare parzialmente e temporaneamente i locali concessi in uso per esigenze istituzionali.

Art. 14 Le spese del presente atto e di registrazione come per legge.

Art. 15 L'Amministrazione regionale può revocare la concessione per inadempienza alle norme contrattuali o per insorte esigenze di utilizzazione a propri fini istituzionali, senza che il concessionario possa avanzare o pretendere indennizzi di sorta.

Art. 16 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente atto, le parti fanno riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 17 Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Napoli.

per il Concessionario

per la Regione Campania

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente i seguenti articoli:
1),2),3), 4), 5),6),7),8), 9), 10), 11), 13).

per il Concessionario

per la Regione Campania